

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS. E 180 E SS. DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITÀ FELETTINO - CUP D49H09000290008 CIG 9194678850

CHIARIMENTO N. 14

Richiesta di chiarimenti del 5 ottobre 2022

Spett.le Amministrazione, al punto 3 dell'art. 32 dello Schema di Convenzione (Parte VII - Assicurazioni, Cauzioni e Garanzie per i Finanziatori) al primo capoverso si prevede che: "A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario si impegna a prestare con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell'Opera, o di parte di essa, idonea garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei corrispettivi della Concessione per la Fase di Gestione, salva l'applicazione delle riduzioni nei casi previsti dall' articolo 93, comma 7, del Codice."

Si ritiene che la formulazione del testo, specificatamente il passaggio che indica "per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei corrispettivi della Concessione per la Fase di Gestione", sia di fatto un REFUSO, non essendo in linea con l'applicazione della Norma vigente (art. 183 comma 13 del Codice degli Appalti), che si riporta di seguito per praticità: "Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103".

La formulazione secondo il Codice, infatti, indica una cauzione nella misura del "10 PER CENTO DEL COSTO ANNUO OPERATIVO DI ESERCIZIO". Si chiarisce che, nell'attuale formulazione dello Schema di Convenzione, si richiede all'Appaltatore di garantire una somma di importo pari al 10% di ca 350mln di euro (importo pari al corrispettivo di disponibilità dell'anno 2028 moltiplicato per 25,5 anni, e salvo riduzioni di legge): tale importo è inclusivo non solo del costo annuo operativo (come richiesto dal Codice degli Appalti), ma anche della quota parte del canone di disponibilità a copertura dell'intero investimento.

Una richiesta di questa entità risulta non reperibile sui mercati assicurativi e bancari.

Si chiede di confermare la presenza del menzionato REFUSO, rettificando il testo dello Schema di Convenzione.

Distinti Saluti

Risposta del 17 ottobre 2022

Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuta in data 5 ottobre u.s. relativamente alla procedura in oggetto, fermo restando che la concessione in oggetto non è affidata mediante il modulo procedimentale della finanza di progetto disciplinato dall'art. 183

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si richiama l'art. 6.1 del Disciplinare di gara, ove è stabilito che la garanzia posta a presidio della corretta esecuzione degli obblighi inerenti alla gestione debba essere prestata "per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei corrispettivi della Concessione per la componente di gestione, risultante dal Piano Economico Finanziario prodotto dal Concessionario, salva l'applicazione delle riduzioni nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice".

Pertanto, si precisa e chiarisce che l'art. 32, co. 3, dello Schema di Convenzione, deve essere inteso, in conformità alla citata disposizione del Disciplinare di gara, nel senso di computare – salva l'applicazione delle riduzioni nei casi previsti - il valore della garanzia ivi indicata in un importo pari al 10% dell'importo totale della sola componente gestionale che concorre a formare i corrispettivi della Concessione per la Fase di Gestione. La base di calcolo della garanzia da prestare all'avvio della Fase di Gestione è quindi costituita dall'importo totale della Quota Servizi del Canone di Disponibilità (senza tenere conto, dunque, della Quota Investimento) per come risulterà dal PEF prodotto dal Concessionario.

Al solo scopo di fornire un dato di riferimento univoco ai soggetti interessati a prendere parte alla procedura e senza che ciò possa anticipare l'effettivo importo della predetta garanzia – che potrà essere concretamente determinato solo a seguito dell'aggiudicazione -, si segnala che, secondo la quantificazione operata nel PEF posto a base di gara, la Quota Servizi del Canone di Disponibilità è stata stimata in un importo totale pari a circa 128 milioni di Euro, per la durata complessiva della Fase di Gestione e al lordo dell'incremento inflattivo considerati nel PEF.

Distinti saluti.

Frm.to Il RUP
Ing. Maria Elisabetta Grassi